



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ A FAVORE DEI CESSIONARI DEL CREDITO SUPER ACE NON OPERANO IN CASO DI FRODE

- Sentenza del 12/01/2026, n. 122 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

- Pres. Faranda
- Rel. Clerici

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Credito Super ACE - Cessionario - Frode - Limitazione di responsabilità -
Insussistenza.

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, le limitazioni di responsabilità a favore dei
cessionari del credito previste dalla normativa relativa al c.d. Super ACE
presuppongono che il credito esista e sia individuabile, non potendo accedere a
fattispecie nulle o fraudolente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto che, nella vicenda in esame, l'Ufficio avesse fornito un coerente quadro
indiziario di fraudolento utilizzo di crediti inesistenti).

Rif. Normativi

- D.L. 25/05/2021, n. 73, art. 19, comma 3
- L. 23/07/2021, n. 106

Vedi

- Cass. Sez. 5, 26/02/2024, n. 5073

Anno pubb.

- 2026.